

ORIGINALE

N. R.G. 1/2017

C.R.O.N. 2/2021

SENT. N° 1/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
NELL'EMILIA - ROMAGNA E MARCHE**

Nella persona del Commissario dott. Manuela Cortelloni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di primo grado iscritto al n. r.g. **1/2017** promosso da:

COMUNANZA AGRARIA DELL'APPENNINO GUALDESE (C.F. 00222380545) in persona del Presidente *pro – tempore* Dott. Nadia Monacelli, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Fiorelli in forza di procura alle liti allegata memoria di costituzione datata 5 luglio 2018;

ricorrente in riassunzione

contro

COMUNE DI GUALDO TADINO (C.F. 00467070546), in persona del Sindaco *pro – tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Matteucci dell'Avvocatura del Comune di Gualdo Tadino in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione datata 26 giugno 2018;

resistente in riassunzione

REGIONE MARCHE;

convenuta contumace

Avente ad oggetto: accertamento uso civico;

Conclusioni

PER LA COMUNANZA AGRARIA DELL'APPENNINO GUALDESE:

“L'Ill.mo Giudice adito,

dichiari, se del caso previa disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia di ogni atto e provvedimento adottato dal Comune di Gualdo Tadino e/o della Regione Umbria in quanto contrastanti con le pretese tutte fatte valere in questa sede – che i beni di seguito specificati appartengono alla Comunità Agraria “Appennino Gualdese”:

Terreni Pascolivi e Boschivi (per comprensivi ettari 24.05.80) siti in territorio del Comune di Fabriano, presi in amministrazione diretta da parte del Comune di Gualdo Tadino:

Manuela Cortelloni

fgl. 196 – part. 59 (Bosco Ceduo) Sup. Ha: 14.18.20;

fgl. 196 – part. 70 (Pascolo) Sup. Ha.: 0.6860

fgl. 197 – part. 49 (Bosco Ceduo) – Sup. Ha.: 0.50.00

fgl. 209 – part. 22 (Bosco Ceduo) – Sup. Ha.: 8.69.00

per complessivi Ha: 24.05.80, intestati all'Ente agrario, anche presso il Catasto Terreni del Comune di Fabriano;

tutti i manufatti eventualmente insistenti sui terreni sopra riportati;

- Inoltre, disponga che la stessa Comunanza “Appennino Gualdese” sia reimpressa nel possesso dei beni in questione, con possibilità di amministrazione e gestione diretta.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

PER IL COMUNE DI GUALDO TADINO:

“Voglia l'Illustrissimo COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER LE REGIONI EMILIA – ROMAGNA E MARCHE adito, *contrariis reictis*, confermate le richieste rassegnate negli atti introduttivi dell'Ente,

1) *In via preliminare*, dichiarare la carenza di giurisdizione del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici, intendendo qui trascritte le motivazioni del Comune di Gualdo Tadino di cui alla Costituzione in documento 1 della memoria del 24.10.2018 e successive.

Ibis) *In via pregiudiziale*, fermo quanto *per tabulas* sulla pretesa, comunque illegittima, costituzione/ricostituzione della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, nonché sull'impossibilità per anacronismo e per assenza dei requisiti giuridici della rappresentatività della medesima in generale e ora per allora, dichiarare la ricorrente Associazione priva di legittimazione attiva e al processo che occupa.

2) *Nel merito*, avvalorata la dirimenza di quanto ai punti 1 e *1bis* che anticipano, infondate le pretese avversarie e inesistenti prove di legge,

- dichiarare la Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese non legittimata, per natura, modalità di costituzione, incongruenza storica, alla intestazione tantomeno alla gestione delle particelle marchigiane *sub iudice* in esergo;

- affermare invece la legittimazione del Comune di Gualdo Tadino, nella titolarità e gestione dei terreni *de quibus*, poiché Ente ontologicamente, funzionalmente istituzionalmente, storicamente e giuridicamente competente, a tal uopo ritualmente invocato dalle Giunte degli Arbitri territorialmente competenti al tempo, alla tutela e alla preservazione del patrimonio collettivo di che trattasi in forma massimamente rappresentativa, *ope legis*, di tutta la *Comunità* civica pure con afferenza ai naturali.

Con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio, agli accessori di legge compresi gli oneri riflessi dell'avvocatura civica”.

memoria

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. *Il thema decidendum*

La Comunità Agraria "Appennino Gualdese" riassume, avanti all'istituto Ufficio Commissariale, il giudizio originariamente promosso avanti al Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici in Lazio, Toscana ed Umbria che, con sentenza resa in data 13.9.2017, tra l'altro, individuava alcuni terreni, situati nella Regione Marche, rientranti nella competenza territoriale dell'Ufficio in intestazione.

La parte ricorrente chiede essenzialmente l'accertamento dell'uso civico su detti terreni, così come catastalmente indicati nell'atto di riassunzione del giudizio, nonché la loro appartenenza alla Comunità Agraria indicata.

Nel presente giudizio si costituiva il Comune di Gualdo Tadino che concludeva per il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'Ufficio adito e il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e, nel merito, l'infondatezza della proposta domanda.

La Regione Marche, ritualmente citata per il giudizio, veniva dichiarata contumace all'udienza del 15 marzo 2019.

Integrato il contraddittorio con Rocchetta SPA, che si costituiva in giudizio con memoria di costituzione datata 30 ottobre 2018, all'udienza del 15.3.2019, sentite le parti che nulla opponevano, veniva disposta l'estromissione della stessa, trattandosi di società privata che esercita in concessione la coltivazione del giacimento dell'acqua minerale denominata "Rocchetta", non rivestendo la qualità di contraddittore necessario nel presente procedimento.

Su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini per la precisazione delle rispettive domande ed eccezioni e per completare le produzioni documentali.

Il procedimento veniva istruito mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di CTU.

Stante la sopravvenuta emergenza sanitaria ancora in atto, l'udienza del 18 dicembre 2020, fissata per l'esame della CTU e la precisazione delle conclusioni, veniva svolta, su richiesta di entrambi i procuratori, mediante esclusiva trattazione scritta, così come il successivo scambio delle comparse conclusionali e di memorie di replica, nel rispetto dei termini assegnati.

b. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Gualdo Tadino.

Il convenuto, costituendosi nel giudizio riassunto, ha anzitutto ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione già sollevata avanti all'Ufficio Commissariale per le Regioni Lazio, Toscana e Umbria, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, stante la natura petitoria dell'azione

Mancini

promossa da parte ricorrente (cfr. pg. 12 e ss. atto di costituzione datato 5 novembre 2013), come tale devoluta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La questione è infondata e non meritevole di accoglimento per i seguenti principali motivi.

Dal punto di vista strettamente normativo, si ricorda come l'art. 1 R.D. 1766/1927 preveda quanto segue: *“Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge”*.

L'art. 29 R.D. citato prevede che: *“I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre, (1° comma); “I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate” (2° comma).*

Ciò precisato, si rileva come il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, in sede contenziosa, abbia natura di organo di giurisdizione speciale, sicché le questioni che insorgano sul riparto di attribuzioni fra detto Commissario ed il giudice ordinario attengono alla “giurisdizione” - (*ex plurimis*, Cass., Sez. Un., n. 6373 del 28/10/1983; Cass., Sez. Un., n. 1174 del 19/04/1968; Sez. Un., n. 2425 del 10/10/1966).

Così come più volte ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo: Corte Cass. SS.UU. sentenza 9280/2020) l'interpretazione del combinato disposto di tali norme porta ad affermare come la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici abbia ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, quindi, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai Commissari stessi (in termini: Cass., Sez. Un., n. 7894 del 20/05/2003; analogamente, Cass., Sez. Un., n. 720 del 15/10/1999; Cass., Sez. Un., n. 33012 del 20/12/2018; Cass., Sez. Un., n. 605 del 15/01/2015).

Maurizio

L'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico", ossia l'accertamento della c.d. "qualitas soli", rientra nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici allorquando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato; al contrario, la controversia tra privati nella quale la demanialità civica di un bene sia stata eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare - eccezione questa che si risolve nella contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte - deve essere decisa dal giudice ordinario, con statuizione *incidenter tantum* (in termini: Cass., Sez. Un., n. 836 del 18/01/2005; Cass., Sez. Un., n. 7429 del 27/03/2009; Cass., Sez. Un., n. 7894 del 20/05/2003; Cass., Sez. Un., n. 3031 del 01/03/2002).

Pertanto, «*Appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al "demanio civico"* (SS.UU 9280/2020 cit.).

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha proposto domanda di accertamento dell'esistenza degli usi civici sui terreni catastalmente indicati nell'atto introduttivo, tale che si rende necessario verificare, con efficacia di giudicato, la citata "qualitas soli" dei predetti, così radicando la giurisdizione dell'Ufficio Commissariale adito.

2. *L'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Comunità Agraria dell'Appennino Gualdese.*

Il Comune di Gualdo Tadino eccepisce altresì, in via preeliminaria, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente richiamandosi a quanto dedotto nel citato procedimento avanti all'altro Ufficio Commissariale.

La questione è infondata per i seguenti motivi.

La legittimazione attiva, quale condizione dell'azione, in generale si identifica con l'affermazione, della parte, di essere titolare dal lato attivo del rapporto controverso, restando devoluta al merito, la – diversa – valutazione dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico azionato, il cui onere di allegazione e prova spetta all'attore, salvo il riconoscimento o lo svolgimento, dalla contro parte, di difese incompatibili con la volontà di negare la sua sussistenza.

Nel caso di specie, non viene pertanto in rilievo una questione preliminare, di difetto di legittimazione attiva al giudizio in senso stretto, in quanto la Comunità Agraria ha allegato in modo compiuto di essere titolare di un diritto di uso civico, sui terreni oggetto di giudizio, restando devoluta al merito ogni valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa azionata.

Manuale

Si rileva infine, come resti estranea al presente giudizio ogni profilo inerente all'illegittimità dei provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario, nominato dalla Regione Umbria, per la ricostituzione della Comunità Agraria – in relazione ai quali parte resistente ha documentato la pendenza di autonomo giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa – in quanto trattasi di questione devoluta alla giurisdizione di quest'ultima.

3. *La titolarità dell'uso civico in capo alla Comunità Agraria dell'Appennino Gualdese*

3a) Si premette come l'accertamento della sussistenza di un uso civico su determinati beni avvenga essenzialmente su base documentale, sia mediante la valutazione di atti o provvedimenti amministrativi o giudiziari, inerenti ai fondi di cui trattasi, sia attraverso un'indagine storica che, con l'ausilio di un esperto, consenta la ricostruzione della storia del feudo e delle proprietà collettive, risalenti solitamente sin all'epoca medioevale - (in termini: Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 6165/2007). Infatti, le difficoltà probatorie collegate alla dimostrazione dell'esistenza dell'uso civico giustificano l'attenuazione dell'onere della prova, così come tradizionalmente inteso nei giudizi civili ordinari in relazione all'art. 2697 c.c., oltre che l'espletamento da parte del Commissario di accertamenti d'ufficio, anche volti ad acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta dalle parti e idonea a colmare eventuali lacune probatorie - (*ex multis*: Cass. Civ. sez. 2, sentenza 15510/2000; Cass. Civ. Sez. 2, sentenza 22177/2014).

Nel caso di specie, pertanto, al fine della ricostruzione che segue, si terrà in considerazione sia l'indagine storico – documentale – effettuata dal CTU nell'altro giudizio già celebrato avanti al Commissario dott. Catalani nel rispetto del contraddittorio delle parti – sia, dal punto di vista tecnico e catastale, di quella disposta nel presente giudizio dal CTU geom. Roberto Zanetti, sia infine della documentazione di più recente formazione prodotta dalle parti.

3b) Premesso quanto sopra, si rileva come, dal punto di vista storico – rinviandosi per il dettaglio, per necessaria economicità espositiva, alla CTU elaborata dal Prof. Sandro Notari, le cui motivazioni, in quanto congrue e puntualmente motivate, si fanno proprie al fine della decisione – si ritenga necessario ribadire i seguenti punti essenziali.

Dal quindicesimo secolo, il territorio di Gualdo Tadino fu assoggettato al Potere Pontificio che avrebbe mantenuto il regime feudale sino a che, nel diciottesimo secolo, in conseguenza della rivoluzione francese e dell'occupazione napoleonica, lo stesso sarebbe stato abolito: a tale epoca, i beni goduti da tutta la comunità gualdese, indistintamente, erano definiti “beni comutativi”, per differenziali dalla proprietà privata propriamente detta.

Così come sottolineato dal CTU non può sollevarsi alcun dubbio in relazione alla presenza – negli archivi storici – di taluni atti in cui il Comune di Gualdo Tadino compare quale *rappresentante* dell'intera comunità Gualdese atteso che, in epoca medioevale, il Comune non aveva personalità

Manfredi

giuridica e la soggettività degli enti collettivi, pubblici e privati, è stata frutto della più tarda elaborazione ottocentesca.

Il *Comune* era pertanto inteso quale insieme dei *cives* non indicando un soggetto giuridico distinto dai suoi cittadini.

Ciò, così come storicamente confermato dalla denominazione data, in alcune aree del meridione d'Italia, in cui i Comuni venivano designati quali *Universitas civium*.

Nei territori di diretto interesse al fine di giudizio, tale regime permaneva sino all'istituzione della Prima Repubblica romana del 1798 – 1799: essa portava non solo all'abolizione del feudalesimo, ma anche all'acquisizione, nel patrimonio dello Stato Pontificio, di tutti i beni collettivi delle comunità (i beni comutativi): con provvedimento del 28 marzo 1799, i beni della montagna della comunità Gualdese vennero dunque acquisiti al Papato.

Analogamente, nel periodo successivo, precisamente in data 19 marzo 1801, Papa Pio VII emanò *motu proprio* “*sul nuovo regolamento del sistema daziario*”, che stabiliva l'acquisizione alla Camera Apostolica di tutti i beni al fine di risanare il deficit finanziario del pubblico erario ed al fine di estinguere i debiti della comunità verso il Fisco.

Due anni dopo, con *motu proprio* del 14 luglio 1803 “*sulla dismissione dei debiti comutativi*”, il Papa revocava dette disposizioni e deliberava di procedere alla vendita dei beni all'asta a soggetti privati, con esclusione *dei diritti civici di pascolo e di legnatico, dei mulini e dei beni comunali ad uso pubblico, segnatamente, degli edifici pubblici*: tali beni pertanto passavano in proprietà dei privati, ma continuavano ad essere gravati dagli usi collettivi.

Per i fondi di cui trattasi, in data 3 febbraio 1805, si ebbe l'aggiudicazione all'asta in favore di Nicolò Sabbatucci di Sassoferrato che poi trasferì il compendio acquistato al romano Giuseppe Rossi Vaccari.

In data 9 dicembre 1805, il Notaio Toschi di Roma rogava l'atto di vendita, al prezzo di 13.205 scudi e 98 baiocchi, dalla Congregazione Economica (quale organismo creato dal Governo Pontificio per le vendite) in favore del predetto Rossi Vaccari, avente ad oggetto “*tutti i fondi rustici spettanti alla detta Comunità di Gualdo*” con espressa clausola che “*nella presente vendita ed alienazione dei suddetti fondi rustici s'intenda espressamente riservato lo ius pascendi, lo ius legnandi e qualsiasi altro legittimo diritto o servitù che a qualsivoglia persona o corpo in qualunque modo potesse de iure competere sopra i predi medesimi*” – (pg. 31 relazione CTU Notari).

E' storicamente documentato, pertanto, che, su detti terreni divenuti di proprietà privata, permanessero gli usi civici in favore della comunità Gualdese, di antica origine feudale.

Dopo l'Unità D'Italia, gli assetti collettivi dei territori pontifici furono regolati con Legge 24 giugno 1888 n. 5489 e Legge 2 luglio 1891 n. 318.

M. M. M.

Tali leggi, tra l'altro, istituivano la Giunta D'Arbitri che provvedeva alla ricognizione ed all'individuazione dei fondi di uso collettivo, alla liquidazione ed all'assegnazione delle indennità agli aventi diritto ed alla risoluzione di qualsiasi controversia che fosse insorta in ordine ai predetti.

Per quanto di interesse nel presente giudizio, la Giunta D'Arbitri di Foligno, con sentenza 7 – 14 maggio 1893, nel dirimere una controversia che vedeva contrapposti, da un lato, il Comune e, dall'altro, la comunità degli utenti i quali chiedevano accertarsi la propria esclusiva spettanza sui fondi di interesse, anzitutto, accertava la proprietà dei terreni in capo a Giovanni Bacchettoni e Teresa Filippi, subentrati *iure successionis* alla famiglia Rossi Vaccari, l'originaria acquirente del 1805.

Inoltre *“Visti gli articoli 9 e 15 della legge 25 agosto 1888 e 3 agosto 1891, dichiara di ammettere come ammette gli utenti ridetti all'affrancazione di tutti i fondi gravati da servitù di proprietà dei signori Bacchettoni Giovanni e Filippi Teresa situati nella montagna del Comune di Gualdo Tadino e come si trovano descritti nelle mappe di cui al relativo elenco ed allegato, della superficie di ettari 2151.00.20. Ordina al Comune di Gualdo Tadino in rappresentanza degli utenti che sono sopra nominati di pagare ai proprietari sopra menzionati il canone annuo di lire 4.400, con dichiarazione che non pagando, torneranno i beni in pieni diritto e possesso ai proprietari ridetti. Odina pure che tale canone debba essere pagato in due annue rate eguali e cioè la prima entro il 15 giugno e la seconda entro il 15 gennaio di ciascun anno e che questi pagamenti debbano essere fatti al domicilio del creditore signor Giovanni Bacchettoni. Condanna il Comune, in rappresentanza degli utenti stessi nelle spese tutte del presente giudizio da liquidarsi nei modi e forma di cui all'art. 19 del precisato regolamento”* (pg. 101 CTU Notai allegato 5).

In virtù di detto provvedimento, la famiglia Bacchettoni - Filippi restava proprietaria dei fondi e diventava titolare del diritto di credito citato, in particolare, la stessa aveva diritto a percepire il canone annuo, con espressa previsione che, nel caso di mancato pagamento, il godimento dei fondi sarebbe tornato in capo alla medesima; gli stessi potevano essere utilizzati dalla Comunità Gualdese mediante corresponsione di un canone annuo da parte del Comune quale soggetto che li rappresentava di fronte ai proprietari.

Tali obblighi pecuniari, così come analogamente il disposto pagamento delle spese processuali a carico del Comune, non fondava, così come ritenuto da quest'ultimo, alcun diritto dominicale o di gestione /amministrazione dei fondi citati in capo al medesimo, in quanto lo stesso risultava mero rappresentante della comunità Gualdese, ai soli fini anzidetti, poiché la stessa, a tale epoca, non era soggetto giuridicamente autonomo verso i terzi.

Il Comune di Gualdo Tadino era l'unico soggetto giuridicamente esistente, dotato di autonomia patrimoniale, come tale avente la rappresentanza degli utenti, dal lato attivo e passivo, in qualsivoglia rapporto obbligatorio che vedeva la comunità quale parte sostanziale del predetto.

Manuale

Con ciò non instaurandosi alcun rapporto diretto fra quest'ultimo e la proprietà, nel senso che i diritti di uso civico persistevano e restavano nella titolarità della comunità Gualdese.

Pochi anni dopo, in forza della Legge 4 agosto 1894 n. 397, la c.d. legge Tittoni, valida per le ex regioni Pontificie, gli utenti di Gualdo Tadino costituirono un organismo che potesse rappresentarli, il Consorzio per l'amministrazione della Montagna di Gualdo.

In data 25 ottobre 1896, veniva approvato dall'adunanza generale lo statuto del Consorzio, così come, successivamente, dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Nel 1905, ad esito di un'indagine parlamentare diretta ad accertare la consistenza dei patrimoni collettivi nel territorio del Regno, il Ministro dell'Agricoltura Rava dette ampio rilievo alla comunità Gualdese e prospettava un assetto fondiario secondo cui il dominio collettivo dovesse essere attribuito all'ente agrario.

Sei decenni dopo, la Comunanza Agraria di Gualdo Tadino, con atto a ministero Notaio Carlo Nannarone di Roma – rep. 226 – raccolta 159, in data 8 agosto 1959, affrancava definitivamente i fondi ad essa attribuiti con la storica sentenza della Giunta D'Arbitri di Foligno del 1893.

La Comunanza, in un'unica soluzione, corrispondeva a Calabresi Filippo, Mario e Ada, aventi causa per linea successoria da Bacchettoni – Filippi, la somma di denaro pari a Lire 84.480,00: con l'affrancazione definitiva, si estingueva ogni diritto di credito dei precedenti proprietari dei fondi verso la Comunità Gualdese.

Dal punto di vista documentale, risulta poi che – nell'anno 1976 – il Comune di Gualdo Tadino intraprendeva attività gestorie sui domini collettivi, mediante diverse delibere Comunali con l'ultima delle quali, datata 27 maggio 1977 n. 44, si riteneva *“avvenuto il passaggio al Comune di Gualdo Tadino dei beni immobili finora gestiti dalla Comunanza agraria Appennino Gualdese”*.

Il presupposto di detta determinazione amministrativa è stato individuato, così come si legge in dette delibere, da un lato, nella supposta proprietà dei terreni citati in capo al Comune, che nel 1896 avrebbe ceduto solo l'amministrazione alla comunità Gualdese restandone titolare; nonché, nell'erronea intestazione degli stessi alla Comunanza Agraria, successivamente all'entrata in vigore del Nuovo Catasto Terreni, in data 1 agosto 1955, così da rendere necessario il conferimento dell'incarico ad un tecnico affinché provvedesse alle necessarie rettifiche.

Quanto al primo profilo, così come già argomentato in precedenza, esso era errato, così come l'analisi storico – documentale dei terreni ha dimostrato.

Ulteriormente, non porta a diversa conclusione la dedotta inattività della Comunanza di Gualdo Tadino negli anni precedenti all'adozione di dette delibere amministrative, caratterizzati dallo spopolamento di tali aree per il boom economico industriale e l'abbandono delle attività silvo – pastorali.

Assunto

L'inattività della Comunanza non può, di per sé, fondare – dal punto di vista giuridico – l'automatica estinzione della stessa, né tanto meno la dismissione tacita del diritto o la sua prescrizione per non uso.

L'estinzione di un ente collettivo, munito di personalità giuridica, avviene mediante l'adozione di un atto uguale e contrario a quello previsto per la sua costituzione così (il c.d. *contrarius actus*), nei modi e con le forme disciplinate dalla Legge.

Sotto altro profilo, l'inattività di un ente collettivo può eventualmente portare all'adozione degli atti urgenti da parte dell'Autorità Amministrativa laddove provvista del relativo potere *ex lege*.

Nei fatti, dalle allegazioni delle parti, risulta che tale supplenza vi sia stata, dal 1976 in avanti da parte del Comune di Gualdo Tadino, pure se muovendo dall'erroneo presupposto di esercizio di un potere *dominicale* su detti terreni e non di mera attività gestoria in supplenza della Comunanza Agraria, così come espressamente motivato in dette delibere amministrative.

Ciò, con la precisazione che non si valuterà in questa sede *funditus*, neppure incidentalmente, se tale attività di supplenza fosse effettivamente necessaria, se rientrasse nel potere dell'Amministrazione Comunale, se sia stata legittimamente esercitata, ecc... non integrando un presupposto logico – giuridico necessario al fine della decisione.

L'attività comunale risulta *de facto* esercitata sino a che, più di recente, è stato nominato un Commissario *ad acta* da parte della Regione Umbria, con la ricostituzione *formale* della Comunanza Agraria, quale ente collettivo rappresentativo della comunità.

Non si deve in ogni caso confondere il piano formale con quello sostanziale, atteso che il diritto collettivo, spettante alla comunità Gualdese *uti cives* e non *uti singuli*, anche nell'ipotesi di mancato esercizio dello stesso, da un lato, non è previsto dalla legge quale causa di estinzione del predetto, dall'altro, non comporta il trasferimento della titolarità dei fondi in capo a chi – il Comune – ha esercitato solo *medio – tempore* i relativi diritti.

3c) Dal punto di vista tecnico catastale, così come accertato dal CTU nominato in questo giudizio, i terreni oggetto del presente contenzioso sono attualmente catastalmente intestati alla “Comunanza Agraria di Gualdo Tadino” (allegato F) a fare tempo dall'impianto meccanografico dell'11.10.1975 (pg. 30 CTU).

Precedentemente, la stessa consistenza era iscritta al cessato Catasto Terreni (allegato H) con l'intestazione “Comunanza di Gualdo Tadino”, sin dal 31 agosto 1901, allorquando veniva introdotta agli atti catastali la voltura n. 1290 con la quale, a seguito della sentenza della Giunta D'Arbitri di Ancona del 9 febbraio 1898 la proprietà dei terreni del Marchese Serafini Nicolò passava alla “Comunità di Gualdo Tadino”.

M. M. M.

Il CTU ha verificato, attraverso la ricognizione degli atti indicati, una differenza di consistenza di mq. 2.190 tra quella attualmente indicata nelle visure catastali (di mq. 240.580 – allegato F) e quella indicata nella sentenza del 1898 della Giunta D'Arbitri di Ancona, di mq. 242.770.

Detta differenza è stata probabilmente causata dal ricalcolo delle superfici dei mappali interessati “a fronte di misurazioni dirette effettuate in loco o, in alternativa, alla correzione di errori precedentemente commessi dall'ufficio del Catasto” (pg. 31 CTU).

“La superficie attuale dei terreni oggetto di vertenza (di complessi mq. 240.580) è quella comunque consolidata e mai più variata da oltre 120 anni (cioè dal 1901, epoca della volturazione n. 1290 della sentenza della Giunta D'Arbitri di Ancona)” – così come catastalmente indicata, nel dettaglio, a pg. 32 della relazione peritale.

4) Conclusivamente, i domini collettivi oggetto del presente procedimento sono nella titolarità della Comunanza Agraria di Gualdo Tadino e, per l'effetto, la disponibilità giuridica e materiale degli stessi, così come l'amministrazione e la gestione diretta è di spettanza esclusiva di quest'ultima.

5) Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La liquidazione avviene in base al D.M. 55/2014.

Il valore del procedimento è indeterminato.

Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico del Comune di Gualdo Tadino.

P.Q.M.

Il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici delle Regioni Emilia – Romagna e Marche, in persona del Commissario dott. Manuela Cortelloni, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa respinta o assorbita, così provvede:

1. Accoglie il ricorso proposto da Comunanza Agraria Dell'Appennino Gualdese e, per l'effetto, accerta e dichiara che i terreni attualmente intestati alla “Comunanza di Gualdo Tadino”, e così catastalmente censiti al Catasto Terreni del Comune di Fabriano (AN):

fg. 196 – part. 59 classe 3 (Bosco Ceduo) Sup. Ha: 14.18.20;

fg. 196 – part. 70 classe 1 (Pascolo) Sup. Ha.: 0.68.60;

fg. 197 – part. 49 (Bosco Ceduo) classe 3 Sup. Ha.: 0.50.00;

fg. 209 – part. 22 (Bosco Ceduo) classe 3 Sup. Ha.: 8.69.00;

per complessivi Ha: 24.05.80, mq. 240.580, sono dominio collettivo della Comunanza Agraria Appennino Gualdese (C.F. 00222380545);

2. Per l'effetto, accerta e dichiara che la disponibilità giuridica e materiale dei predetti spetta in via esclusiva alla Comunanza Agraria Appennino Gualdese (C.F. 00222380545);
3. Dispone la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, a cura del competente Ufficio dei Pubblici Registri Immobiliari;


Manuela

4. Dichiara tenuto e condanna il Comune di Gualdo Tadino alla rifusione delle spese processuali, anticipate dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese per il giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
5. Pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico del Comune di Gualdo Tadino.

Così deciso in Bologna, in data 12 marzo 2021

Il Commissario

Dott. Manuela Cortelloni



Commissariato agli Usi Civici - Bologna
depositato in questa cancelleria

12 12 MAR, 2021

Il segretario cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Sabrina Masci

